



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
GELA**

**(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale)**

**ORDINANZA N. 12/2015**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Gela

**VISTA:** la motivata e documentata istanza in data 11.12.2014 della Società S.C.A.M. S.r.l. di Gela, Concessionaria del Servizio di raccolta dei rifiuti dalle navi e dalle piattaforme petrolifere nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela, intesa ad ottenere la revisione delle tariffe di cui all'Ordinanza n° 02/2011 con la richiesta di riconoscimento delle percentuali di variazioni per un aumento pari al 40% ricomprendente anche la media degli indici ufficiali dell'ISTAT considerati nel quadriennio 2011-2014

**VISTA:** l'ordinanza n.02/2011 in data 18.01.2011 del Capo del Circondario Marittimo di Gela dettante le norme e le tariffe relative al servizio di ritiro dei rifiuti solidi dalle navi presenti nella rada e nel porto di Gela e dalle piattaforme petrolifere insistenti nel mare territoriale di competenza di questo Ufficio

**VISTA:** l'ordinanza n°01/1983 in data 12.01.1983 del Capo del Circondario Marittimo di Gela “ Regolamento di disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti di bordo delle navi mercantili nel porto e nella rada di Gela “

**VISTA:** l'ordinanza n. 22/1985 in data 07.01.1985 del Capo del Circondario Marittimo di Gela Norme per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela;

**VISTA:** l'Ordinanza. 33/2009 in data 03.07.2009 di approvazione del Piano di Raccolta Rifiuti e Residui del Carico del Porto di Gela

**VISTO:** il Decreto Legislativo 24.06.2003, n.182, attuativo della Direttiva 2000/59/CE del Parlamento e del Consiglio del 27.11.2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

**VISTA:** la Convenzione MARPOL 73/78 – ANNESSO V “ Regole per la prevenzione dell'inquinamento dai rifiuti (garbage) prodotti dalle navi “ come modificata dalla Risoluzione MEPC 201 (62) adottata il 15 luglio 2011 e le relative linee guida approvate con la Risoluzione MEPC 219 (63) adottata il 19 marzo 2012

**VISTE:** le circolari:

- Prot.n. 541131 del 27 febbraio 1969 – Ministero della Marina Mercantile
- Prot.n. 5201303 del 10 marzo 1993 – Ministero della Marina Mercantile
- Prot.n. 5201450 del 16 marzo 1993 – Ministero della Marina Mercantile
- Prot.n. 5200031 del 24 marzo 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione

**ESAMINATI:** i conti economici del triennio 2012-2014, dai quali si evince un calo costante dei ricavi per quanto riguarda le navi;

**VISTO :** il foglio prot. n° 02.02.05/1128 di questa Capitaneria di Porto in data 30.01.2015, con il quale è stato richiesto alle Associazioni di categoria di esprimere un motivato parere riguardo gli adeguamenti tariffari richiesti dalla società;

**VISTO :** il parere negativo espresso da FEDERAGENTI con la nota prot. n. 077-MP/am in data 17.03.2015 assunto in pari data al protocollo n. 2915;

**VISTO :** il parere negativo espresso da FEDARLINEA con la nota prot.n. 70/MR in data 21.03.2015 , assunto in data 27.03.2015 al protocollo n. 3332

**VISTO :** il parere negativo espresso da CONFITARMA con la nota prot.n. SENZA NUMERO in data 04.03.2015, assunto in data 05.03.2015 al protocollo n. 2451;

**VISTA:** la nota datata 04.02.2015 della ANSEP-UNITAM, assunta in pari data al protocollo n. 1328, con la quale viene espresso parere favorevole sia all'aumento tariffario, tenuto conto che già in altri porti nazionali esistono degli automatismi riguardo l'adeguamento ISTAT delle tariffe, che alla rimodulazione della tariffa per navi speciali;

**CONSIDERATA:** la necessità di procedere all'aggiornamento della tariffa in modo da contemperare le esigenze di contenimento dei costi da parte degli utenti portuali con la necessità di mantenere gli standard di efficienza del servizio raccolta rifiuti;

**VERIFICATO :** l'indice Istat (FOI) relativo all'incremento percentuale dei pezzi nel quadriennio 2011-2014 come pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Istituto Nazionale di Statistica ;

**RITENUTO:** accettabile applicare per l'adeguamento delle tariffe l'aumento dell'indice nazionale ISTAT (FOI) così come applicato in altri porti nazionali e congruo un aumento pari la variazione, nel quadriennio 2011-2014, calcolata nella misura media del **5,70%**

**VISTI:** gli artt. 17,18,30,66,71,81, del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 60 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima)

## ORDINA

### ARTICOLO 1

La classificazione prevista dalla normativa vigente distingue i rifiuti secondo le categorie indicate nella seguente tabella, corrispondenti a quelle riportate nel “ Registro Rifiuti” (garbage record book)

| CLASSIFICAZIONE | DESCRIZIONE DEL TIPO DI RIFIUTO                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA A     | <b>PLASTICA</b>                                                                                                                      |
| CATEGORIA B     | <b>RIFIUTI ALIMENTARI</b>                                                                                                            |
| CATEGORIA C     | <b>RIFIUTI DOMESTICI</b> (PRODOTTI DI CARTA, STRACCI, VETRO, METALLO, BOTTIGLIE, STOVIGLIE, ETC.)<br>PROVENIENTI DAI LOCALI ALLOGGIO |
| CATEGORIA D     | <b>OLIO DI CUCINA</b>                                                                                                                |
| CATEGORIA E     | <b>CENERE</b>                                                                                                                        |
| CATEGORIA F     | <b>RIFIUTI OPERATIVI</b>                                                                                                             |
| CATEGORIA G     | <b>RESIDUI DEL CARICO</b>                                                                                                            |
| CATEGORIA H     | <b>CARCASSE ANIMALI</b>                                                                                                              |
| CATEGORIA I     | <b>ATTREZZI DA PESCA</b>                                                                                                             |

### ARTICOLO 2

Tutte le navi mercantili e militari e i galleggianti, italiani ed esteri, che approdano nel porto e nella rada di Gela, devono consegnare, all'arrivo, al personale della Società concessionaria del servizio, i rifiuti delle categorie dalla A alla D elencati nella tabella dell'art 1 della presente ordinanza, suddivisi per tipologia e posti all'interno di sacchi di plastica ermeticamente sigillati, sempre che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore.

E' comunque vietato accumulare i rifiuti sopracoperta, gli stessi devono invece essere collocati in adeguati cassonetti di raccolta muniti di copertura e rispondenti alle vigenti norme igienico sanitarie.

Agli stessi obblighi di consegna giornaliera soggiacciono anche le eventuali piattaforme petrolifere insistenti nell'ambito della Rada di Gela.

### ARTICOLO 3

Le Piattaforme petrolifere che insistono nelle acque territoriali ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Gela entro le 12 miglia dalla costa, quando continuativamente presidiate, hanno l'obbligo di consegna giornaliera dei rifiuti alimentari, in forma differenziata secondo quanto riportato nel proprio piano di raccolta rifiuti (garbage Management Plan). Qualora a causa di condizioni meteo marine avverse l'unità navale impiegata nella raccolta dei rifiuti sia impossibilitata ad effettuare il servizio per uno o più giorni, si applica quanto stabilito al comma 2 del successivo articolo 8 prendendo a riferimento base la singola prestazione. Nei periodi in cui le piattaforme Perla e Prezioso non sono presidiate, i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti con cadenza almeno quindicinale.

La società di gestione delle piattaforme dovrà dare preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto di Gela e al concessionario delle date in cui è prevista la presenza di personale a bordo delle stesse, con cadenza mensile.

## ARTICOLO 4

I rifiuti di alimenti provenienti da provviste acquistate in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea, devono essere ritirati e smaltiti a cura della Società concessionaria, con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia. Il comando di bordo è tenuto a comunicare, con un anticipo di almeno 24 ore, all'Autorità Marittima e alla Società concessionaria del servizio, la provenienza e la data di acquisto delle ultime provviste alimentari di bordo.

## ARTICOLO 5

La tariffa base per il servizio di ritiro dei rifiuti a bordo delle navi ormeggiate alle banchine, e ai pontili, ed alla Diga del porto di Gela, limitatamente alla categoria A,B,e C a partire dalle ore 00.01 del 01/06/2015, è determinata come da tabella di seguito riportata :

|               |                        |               |             |               |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>FINO A</b> | <b>500</b>             | <b>T.S.L.</b> | <b>EURO</b> | <b>11,17</b>  |
| <b>DA</b>     | <b>501 A 1.000</b>     | <b>T.S.L.</b> | <b>EURO</b> | <b>19,85</b>  |
| <b>DA</b>     | <b>1.001 A 4.000</b>   | <b>T.S.L.</b> | <b>EURO</b> | <b>35,99</b>  |
| <b>DA</b>     | <b>4.001 A 10.000</b>  | <b>T.S.L.</b> | <b>EURO</b> | <b>43,43</b>  |
| <b>DA</b>     | <b>10.001 A 15.000</b> | <b>T.S.L.</b> | <b>EURO</b> | <b>58,33</b>  |
| <b>DA</b>     | <b>15.001 A 25.000</b> | <b>T.S.L.</b> | <b>EURO</b> | <b>79,42</b>  |
| <b>OLTRE</b>  | <b>25.000</b>          | <b>T.S.L.</b> | <b>EURO</b> | <b>104,24</b> |

- Alle Unità con persone a bordo in numero superiore a 30 (trenta) si applica la tariffa base equivalente alle navi da di oltre 25.000 GT
- Alle Unità Special (Draghe, pontoni, posatubi, ecc.) con un numero di persone a bordo da 16 (sedici) a 30 (trenta) si applica la tariffa base equivalente alle navi da 15.001 a 25.000 GT
- Unità operanti in porto per il servizio di rimorchio portuale in concessione (prelievo ogni 48 ore): Euro 140,22 Mensili
- Piattaforme petrolifere operanti nell'ambito portuale (Rada di Gela) – consegna giornaliera : Euro 64,00
- Piattaforme Perla per singola prestazione completa : Euro 465,00
- Piattaforma Prezioso per singola prestazione completa: Euro 620,00

Il compenso previsto dalle suddette tariffe è comunque dovuto, qualora, per motivi non imputabili all'impresa Concessionaria del Servizio, i rifiuti non vengano consegnati al personale dell'impresa presentatosi sottobordo per ritirarli.

Le tariffe di cui sopra sono comprensive dei seguenti servizi:

- a) Consegna dei sacchi in plastica per i contenitori ;
- b) Ritiro sottobordo dei sacchi dei rifiuti ad opera di personale della nave che li consegna;
- c) Impiego della Motobarca addetta al ritiro ed al trasporto di rifiuti solidi urbani
- d) Trasporto dei rifiuti a discarica con automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti di rifiuti solidi urbani;
- e) Smaltimento dei rifiuti mediante consegna a pubblica discarica autorizzata o a Ditta autorizzata allo smaltimento di rifiuti.

La tariffa per il prelievo di rifiuti rientrati nelle categorie D,F,G,H e I, considerata le molteplici peculiarità di tali rifiuti, sarà determinata di volta in volta, previo accordo tra le parti

## **ARTICOLO 6**

L'orario normale di lavoro è dalle ore 06:00 alle ore 14:00 dei giorni dal lunedì alla domenica. Per i servizi, che per condimeteo avverse, vengono resi al di fuori dell'orario su indicato, non si applicheranno maggiorazioni.

## **ARTICOLO 7**

Le tariffe di cui all'art.5 sono soggette alle seguenti maggiorazioni :

- 1) Per ritiro rifiuti sottobordo in rada ed a Piattaforme : maggiorazione del 50%
- 2) Per rifiuti provenienti da alimenti acquistati in paesi non facenti parte dell'Unione Europea, soggetti alla termo-distruzione: maggiorazione del 70%
- 3) Per ritiro rifiuti direttamente a bordo: maggiorazione del 20%
- 4) Per servizi resi sotto la pioggia : maggiorazione del 30%
- 5) Per servizi resi nei giorni di Sabato e Domenica, l' 8 settembre (Festa Patronale): maggiorazione del 70%;
- 6) Per servizi resi la prima domenica di giugno, nella prima domenica di novembre , nonché nei giorni previsti dalla legge 27.05.1949, n.260 e successive modificazioni : maggiorazione del 100%;
- 7) Per servizi resi a petroliere ed a Piattaforme petrolifere: maggiorazione 20%;
- 8) Per servizi resi a navi militari italiane e straniere : riduzione del 50%

## **ARTICOLO 8**

Alla Società concessionaria del servizio di raccolta rifiuti a bordo delle navi viene riconosciuto un compenso supplementare rispetto alla tariffa stabilito dall'art. 5 ed alle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 7, in relazione al notevole quantitativo di rifiuti accumulato dalle navi provenienti da porti e terminali non attrezzati per la ricezione o lo stabilimento di rifiuti, che siano reduci da lunghe navigazioni. Per tali evenienze è stabilito un compenso pari a Euro 18,61 per ogni giornata successiva a quella dell'ultima consegna, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni. Il limite dei 30 (trenta) giorni non è applicato alle navi dotate di inceneritore di rifiuti.

Qualora, a causa del verificarsi di avverse condimeteo nel golfo di Gela, la motobarca impiegata nella raccolta dei rifiuti sia impossibilitata ad effettuare il servizio per uno o più giorni, il primo giorno utile allo svolgimento del servizio la società incaricata dello stesso applicherà, in aggiunta alla tariffa del giorno in questione, un compenso forfettario pari alla tariffa base prevista per lo scaglione di stazza cui la nave appartiene, per ogni giorno di mancato ritiro dei rifiuti nella rada di Gela, senza ulteriori maggiorazioni.

## **ARTICOLO 9**

Per le navi dotate di inceneritore di rifiuti di tipo approvato, il cui comando di bordo dimostri, con idonea documentazione tecnica, la presenza dello stesso a bordo e con apposita dichiarazione, il regolare funzionamento dello stesso, che consegnino alla Ditta concessionaria del servizio, unitamente ai rifiuti non inceneribili, le ceneri residuali degli incenerimenti successivi all'ultima consegna, il compenso forfettario di cui all'articolo 8, applicato per ciascuno dei giorni successivi all'ultima consegna, è pari a euro 9,31 (riduzione del 50%) fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni.

## **ARTICOLO 10**

I Comandanti delle navi in arrivo nel porto di Gela dovranno adempiere agli obblighi di notifica nei modi e nei tempi di cui all'art.6 del D.Lgs. 182/2003 e s.m.i. mediante la compilazione del modulo, che fa parte integrante della presente ordinanza, di cui all'allegato I, trasmettendone copia alla Capitaneria di Porto di Gela, al Concessionario del servizio raccolta rifiuti e all'ufficio di Sanità Marittima.

## **ARTICOLO 11**

L'ordinanza n.02/2011 del 17.01.2011 è abrogata.

## **ARTICOLO 12**

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti, fatti salvi i danni che potessero derivare a persone, cose o all'ambiente, e sempre che il fatto non costituisca reato, a norma degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 13 del D.lgs. 182/2003 e s.m.i. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

**Gela 25.05.2015**

**F. to**

**IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Pietro Carosia**

Il Responsabile del Procedimento  
ai sensi della l. n. 241/90 e ss. mm. ii.

S.T.V. (CP) Edoardo RUSSO

